

Condividi

A seguito di un emendamento al cosiddetto decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023), approvato oggi in via definitiva dal Parlamento, **entro lunedì 18 dicembre** sarà ancora possibile effettuare il <u>pagamento</u>, senza sanzioni né interessi di mora, delle prime due rate della rottamazione-*quater* delle cartelle.

L'emendamento, infatti, stabilisce che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata) si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023 (per tale scadenza non sono previsti i 5 giorni di flessibilità).

Per i <u>pagamenti</u> devono essere utilizzati i moduli allegati alla <u>comunicazione</u> delle somme dovute, disponibili in copia anche sul sito <u>www.agenziaentrateriscossione.gov.it</u>. Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all'importo previsto, verranno meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

Pagamenti via web, in banca, poste e tabaccai

È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l'internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite



i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale <u>www.agenziaentrateriscossione.gov.it</u> oppure con l'App *Equiclick* tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nella sezione "*Sportello territoriale*" del sito oppure tramite il contact center al numero 060101.

Cosa prevede la definizione agevolata

La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), consente di versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. "maggiorazioni"), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Per i contribuenti che hanno optato per un piano di pagamenti dilazionato, consentito fino a un massimo di 18 rate, a partire dal 2024 saranno quattro gli appuntamenti per il versamento delle rate, che andranno saldate entro il 28



Prime due rate della rottamazione-quater delle cartelle entro il 18 dicembre. Non sono previsti i 5 giorni di flessibilità

febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, secondo il proprio piano di definizione agevolata. (*Così*, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 14 dicembre 2023)

Link alla "Guida ai Servizi informativi e dispositivi in Area Riservata"

del Agenzia delle entrate-Riscossione – Aggiornamento 08 novembre 2023